

## STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

### 1. Natura

1.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organismo ecclesiale di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia.

### 2. Finalità

2.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha i seguenti fini:

a) studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia e della Chiesa<sup>1</sup>;

b) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed individuando i relativi mezzi di copertura;

c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Arcivescovo, tramite l'Economo diocesano, entro il 31 marzo dell'anno successivo;

d) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della Convenzione prevista dal can. 520 § 2 del Codice di Diritto Canonico, per le parrocchie affidate ai Religiosi;

e) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

f) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Metropolitana<sup>2</sup> e l'ordinata collocazione delle copie nell'Archivio parrocchiale.

### 3. Composizione

3.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre parrocchiani designati dal parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale.

3.2. I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, godere buona stima tra i fedeli, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e pastorale, e possibilmente esperti in diritto o in economia.

Essi prestano il loro servizio gratuitamente.

---

<sup>1</sup> Cfr. C.I.C., can. 212.

<sup>2</sup> Cfr. C.I.C., can. 1284 § 2, 9°.

3.3. È bene che almeno uno dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici faccia anche parte del Consiglio pastorale parrocchiale.

3.4. I nominativi dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici devono essere *comunicati all'Ordinario del luogo ed all'Economo diocesano*.

#### 4. Durata

4.1. I membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici durano in carica *cinque anni* ed il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Ordinario del luogo.

4.2. Con la vacanza della parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici decade.

4.3. Nei casi di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati.

#### 5. Incompatibilità

5.1. Non possono essere nominati membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia<sup>3</sup>.

#### 6. Presidenza

6.1. Spetta al Presidente:

- \* la convocazione e la presidenza del Consiglio;
- \* la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- \* la designazione del Segretario, scelto fra i membri del Consiglio.

#### 7. Poteri del Consiglio

7.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha funzione consultiva, non deliberativa; in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economico-amministrativa della parrocchia, in conformità con il can. 212 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

---

<sup>3</sup> Cfr. per analogia C.I.C., can. 492.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e se ne servirà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

In ogni caso, in tutti i negozi giuridici la legale rappresentanza spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532 del Codice di Diritto Canonico.

## **8. Riunioni del Consiglio**

8.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunisce *almeno una volta al quadrimestre*, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta a quest'ultimo da almeno metà dei membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

## **9. Esercizio**

9.1. L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio e comunque entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo, debitamente approvato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco all'Arcivescovo, tramite l'Economo diocesano, per la verifica e l'approvazione<sup>4</sup>.

## **10. Informazioni alla comunità parrocchiale**

10.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici presenta annualmente al Consiglio pastorale parrocchiale ed alla comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli<sup>5</sup>, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

## **11. Validità delle sedute e verbali**

11.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

11.2. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio, essere

---

<sup>4</sup> C.I.C., can. 1287 § 1.

<sup>5</sup> C.I.C., can. 1287 § 2.

approvati nella seduta successiva e conservati nell'Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica, a norma del Codice di Diritto Canonico<sup>6</sup>.

VISTO, si approvano gli *Statuti* del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**  
Arcivescovo di Torino

**can. Giacomo Maria Martinacci**  
cancelliere arcivescovile

---

<sup>6</sup> C.I.C., cann. 555, 1276, 1287.